

(N. 679-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE GALLETTO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

e col Ministro della Difesa

NELLA SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1954

Comunicata alla Presidenza il 20 gennaio 1955

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sullo statuto dei Quartieri generali militari internazionali creati in virtù del Trattato Nord Atlantico, firmato a Parigi il 28 agosto 1952.

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge è strettamente legato alla Convenzione stipulata fra gli Stati aderenti al Patto Atlantico e relativa allo statuto delle Forze armate firmata a Londra il 19 giugno 1951. È un Protocollo addizionale che si riferisce alle norme relative ai Quartieri generali formati e costituiti nei vari territori dei Paesi del N.A.T.O. Sono disciplinati i rapporti che le Forze armate dei Quartieri generali ed il personale da essi dipendenti dovranno avere con le Autorità politiche e militari e coi cittadini del Paese dove i Quartieri generali saranno costituiti. Lo scopo di questo Protocollo è chiaro; si cerca di assicurare, nello spirito di collaborazione del Patto Atlantico, il buon funzionamento di Quartieri generali col massimo rispetto della sovranità degli Stati nel cui territorio detti Quartieri generali sono installati.

Anche in questa Convenzione è stato logicamente precisato il concetto di « Quartiere generale supremo » « Quartiere generale interalleato », « Consiglio del Nord-Atlantico », richiamando per questi organismi le disposizioni della Convenzione di Londra con particolari disposizioni o restrizioni nei confronti del personale militare e civile addetto ai Quartieri generali. L'articolo quarto, che forse è il più importante del Protocollo, stabilisce e precisa i diritti e gli obblighi dei membri dei Quartieri generali nei confronti del Paese di soggiorno. Dissensi e contestazioni saranno regolati da precise disposizioni già prestabilite nella Convenzione di Londra alla quale il Protocollo sempre si riferisce.

Nell'eventualità di contestazioni o di conflitti sui quali non è stato possibile raggiungere l'Accordo, la competenza a decidere spetterà al Quartiere generale interalleato su appello dello Stato che ospita i Quartieri generali. Nel Protocollo sono poi richiamati, come nella Convenzione di Londra, gli obblighi degli appartenenti ai Quartieri generali sia per documenti di cui il personale deve essere munito, sia per la liquidazione dei danni o per indennità di occupazione di immobili e di altro genere logicamente dovute allo Stato di soggiorno. Si parla inoltre delle tasse, dei diritti di dogana e infine si conclude affermando che il Protocollo in esame fa parte integrante della Convenzione di Londra ma potrà essere eventualmente revisionato, sospeso o ratificato previo accordo tra le parti contraenti.

È anche preveduta la possibilità di altri Accordi bilaterali speciali tra lo Stato di soggiorno e i Quartieri generali, purchè naturalmente non incidano o non siano in contrasto con la Convenzione di Londra della quale, come si disse, il presente Protocollo è un logico corollario.

Onorevoli Senatori.

chiediamo, per le semplici argomentazioni sopraesposte, che il presente disegno di legge relativo al Protocollo sullo statuto di Quartieri generali firmato a Parigi il 28 agosto 1952 venga da voi approvato.

GALLETTO, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

È approvato il Protocollo sullo statuto dei Quartieri generali militari internazionali creati in virtù del Trattato Nord-Atlantico, firmato a Parigi il 28 agosto 1952.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.